



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 36

DEL 01/08/2016

OGGETTO :

Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/2018, dei relativi allegati, e contestuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel. Modifica ed Integrazione del Documento Unico di Programmazione (D U P) 2016 – 2018 (approvato con delibera C.C. n. 49/2015).

L'anno DUEMILASEDICI addì uno del mese di Agosto alle ore 12,45 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|---------------------|------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Mirabile Lidia | V. Sindaco | |
| • Giaramita Filippo | Assessore | |
| • Incardona Sara | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto rag. S. Attardo, quale Responsabile del Settore finanziario, propone all'esame della Giunta comunale la seguente proposta avente ad oggetto l'adozione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018 e dei relativi allegati nonché i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero la modifica ed integrazione del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità – tra gli altri - degli enti territoriali.

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, co. 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, co. 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, e il Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l'art. 170, comma 1, secondo cui lo schema di Dup è presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio (entro il 31.2.2015 per il 2016/2018, giusto DM 20.10.2015), ed entro il 15 novembre di ciascun anno – con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la *nota di aggiornamento* del Documento unico di programmazione;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato, da ultimo, prorogato al 30 aprile 2016 con D.M. del Ministro dell'interno del 1° marzo 2016 (G.U. n. 55 del 7.3.2016), e che pertanto la gestione finanziaria si è svolta fino a tale data secondo le regole dell'esercizio provvisorio e dal 1 maggio 2016 secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 163 del Tuel e al par. 8 del principio contabile applicato 4/2;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 05.07.2016, relativa all'approvazione dello schema programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006, nel testo recepito con l'art. 6 della l.r. n. 12/2011;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni vigenti in materia;

Richiamato l'art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale demanda all'organo di governo l'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;

Preso atto, inoltre, della nuova disciplina sui vincoli di finanza pubblica introdotta dall'art. 1, commi 707 e segg. della legge n. 208/2015 (cd. *legge di stabilità 2016*), ed in particolare:

- del comma 707 che ha abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina sul patto di stabilità;
- del comma 710 secondo cui *“ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”* (cd. *pareggio di bilancio*);
- del comma 712 secondo cui *“a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710”*;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, approvato con D.M. 30.3.2016, pubblicato nella GURI del 21.4.2016;

Dato atto che le previsioni degli stanziamenti di entrata ed uscita di ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio 2016/2018 consentono il rispetto del pareggio di bilancio, facendo applicazione delle regole di cui agli appositi commi dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2016, come si evince dal *prospetto* allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti, altresì:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, co. 539, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), il quale consente l'assunzione di nuovi mutui se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non è superiore pari al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.;
- l'art. 10 della legge n. 243/2012, il quale prevede che a decorrere dal 2017 – secondo l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana (delibera n. 85/2016) - l'importo dei nuovi mutui, pur in un quadro di finanza pubblica regionale, non può superare l'importo delle quote capitali rimborsate nell'anno precedente;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;*

Visto l'art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015, in base al quale “per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche”;

Tenuto conto, inoltre, che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (tra gli altri: riduzione risorse di cui all'art. 16, co. 6, del d. l. n. 95/2012, conv. In l. n. 135/2012, come successivamente modificato; taglio di cui all'art. 9 del d.l. n. 16/2014, conv. in l. n. 68/2014; riduzione risorse di cui all'art. 47, commi da 8 a 13 del d.l. n. 66/2014, conv. In l. n. 89/2014);

Considerato che i trasferimenti erariali sono stati iscritti coerentemente con i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, sezione Finanza Locale, con particolare riferimento al FSC, al Fondo sviluppo investimenti, ai trasferimenti compensativi IMU;

Dato atto che in base alla l.r. n. 3/2016, i trasferimenti correnti della Regione hanno subito, nel complesso, un ulteriore taglio, la cui entità non è ancora certa, in assenza della pubblicazione dei criteri di riparto, anche per la mancata copertura degli stanziamenti del bilancio regionale destinati ai Comuni, in assenza del non ancora definitivo assetto delle regolazioni contabili tra lo Stato e la Regione Siciliana;

Considerato, tuttavia, che con DDG n. 120 del 28.06.2016 l'Assessorato delle Autonomie ha disposto l'erogazione di un acconto sulle assegnazioni anno 2016 calcolato sulla base del fondo assegnato nell'anno 2015, del quale un importo pari al 2% va a finanziare spese da effettuare con forme di democrazia partecipata;

Dato atto, altresì, che anche l'importo del fondo destinato al riequilibrio sulle spese di personale, a seguito dell'abrogazione delle leggi di finanziamento della spesa per i lavoratori precari in regime di proroga, non può essere quantificato con certezza, nonostante la determinazione teorica dell'importo concedibile per l'anno 2016 (vedasi D.A. n. 116 del 23.06.2016), in ragione della complessità dei criteri di determinazione dello squilibrio sulle spese di personale, e che esso è stato iscritto in misura pari all'importo teoricamente concedibile;

Dato altresì atto che, nonostante i tagli operatisi alla spesa corrente, non risulterebbe possibile approvare il bilancio in equilibrio per la gestione di competenza;

Considerato tuttavia che, ai sensi del *par. 9/2 (Risultato di Amministrazione)* del principio contabile applicato 4/2, modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, risulta possibile **utilizzare l'avanzo libero** già in sede di approvazione del bilancio di previsione, in deroga all'art. 187, comma 2, del Tuel, adottando “**contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio i provvedimenti di cui all'art. 193 del Tuel**”, dando atto che sussistono tutte le condizioni previste dal *principio contabile* richiamato:

- approvazione del bilancio successivamente all'approvazione del rendiconto (non deve trattarsi di cd. “*avanzo presunto*”);
- approvazione del bilancio dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio ai fini dell'art. 193 del Tuel;
- risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;
- non sussistono debiti fuori bilancio da finanziare;
- non sussistono squilibri di cassa né squilibri nella gestione dei residui;

Dato atto, pertanto, che per assicurare l'equilibrio economico e finanziario, si è applicato **avanzo di amministrazione libero** all'esercizio 2016, per l'importo di €**193.426,44** destinato a finanziare spesa corrente obbligatoria e derivante da eventi non preventivabili e, in buona parte, non riconducibili a scelte discrezionali del Comune (ad es.: FCDE, accantonamento fondo rischi contenzioso, copertura di passività pregresse, *etc.*);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di **incarichi di collaborazione**;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (*conv.* in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (*conv.* in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire **incarichi di collaborazione coordinata e continuativa** il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che:

- lo schema di bilancio di previsione esercizio 2016/2018 viene redatto per la realizzazione dei programmi e progetti che intende realizzare l'Amministrazione con le risorse e gli interventi allocati nello stesso;
- che la manovra finanziaria dell'Ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, registra tutte le entrate disponibili per il finanziamento degli interventi che si intendono attivare;

Considerato, altresì, che il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, secondo la nuova normativa vigente in materia, deve essere corredato dal Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione consiliare n. 49 del 10.12.2015, ha provveduto ad approvare il DUP 2016/2018 e che di conseguenza, in fase di approvazione del nuovo bilancio di previsione 2016/2018, occorre integrarlo e modificarlo secondo gli stanziamenti di competenza e di cassa del triennio di riferimento;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e degli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all'approvazione della Giunta comunale e per essere successivamente sottoposto all'approvazione definitiva da parte del competente Organo consiliare;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero i relativi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53, co. 1, della l. n. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. n. 48/1991 (art. 1) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e *ss.mm.ii.*;
- il DUP redatto secondo gli indirizzi generali politico-amministrativi;
- il d.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* – cd. T.U.E.L.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e *ss.mm.ii.*;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto in conformità alle previsioni di cui al d.Lgs. n. 118/2011 *ss.mm.ii.* e secondo gli appositi schemi tipo, nelle risultanze di cui all'allegato *Quadro Generale Riassuntivo*;

2. Di approvare contestualmente i seguenti documenti *allegati*:
 - bilancio di previsione – parte entrate;
 - bilancio di previsione – parte spese;
 - riepilogo generale entrate per titoli;
 - riepilogo generale spese per titoli;
 - riepilogo generale delle spese per *missioni*;
 - *quadro generale riassuntivo*;
 - bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
 - composizione *fondo pluriennale vincolato*;
 - composizione *fondo crediti di dubbia esigibilità* e accantonamento esercizi finanziari 2016-2017-2018;
 - Limite indebitamento enti locali;
 - Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 1, commi 711 e 712 legge di stabilità 2016);
 - Prospetti Entrata/Spesa Trasparenza;
 - la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, co. 6, del d.Lgs. n. 267/2000, nonché il rispetto del saldo finanziario del pareggio di bilancio per ciascuno degli anni del triennio 2016/2018;
4. Di dare atto che contestualmente, verificata l'impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio di parte corrente, vengono adottati i provvedimenti di salvaguardia di cui all'art. 193, co. 2 del Tuel, applicando avanzo di amministrazione libero a copertura di spese correnti, dando così attuazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 sia per la gestione di competenza, di cassa che dei residui;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione per il rilascio del relativo parere;
6. Di dare atto che il bilancio di previsione dovrà poi essere pubblicato sul sito internet dell'Ente locale in ossequio a quanto disposto dall'art. 174, co. 4 T.U.EL., adempiendosi altresì agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013 e *ss.mm.ii.*
7. Di rimettere tutti gli atti della presente deliberazione inerenti lo schema di bilancio esercizio 2016-2018 al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Saverio Attardo

L'ASSESSORE AL BILANCIO
D.ssa Lidia Mirabile

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

1. **DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....